

Stato del Dritto da esigersi a tenore dell'Articolo retroscritto di Convenzione per il reciproco Commercio sopra i Bestiami, Robe, e Generi Originarij, manufatti o migliorati nelle Terre cedute del Lago Maggiore, e Valli d'Ossola.

Bovi, Manzi, Vacche, Cavalli, Muli, ed Asini, compresi li procedenti dal Vallese, con destinazione allo Stato di Milano	per testa	—.	13.	6.
Pecore, e Montoni, compresi quelli del Vallese, per testa	per testa	—.	1.	3.
	per Rubbo di lib. 12 ½ grosse, compreso come sopra	—.	6.	3.
Butirro		—.	6.	3.
Candele di Cevo	per cento libre grosse	2.	—.	—.
Cevo	per cento libre grosse	1.	10.	—.
Marmi, e Sarizzi di qualunque sorta	per barca grande	3.	—.	—.
	per mezza barca e se sia minor quantità a proporzione	1.	10.	—.
Vino	per brenta	—.	2.	—.
Cremortartaro impuro	per st. di rubbi due	—.	1.	6.
	purgato per st. come sopra	—.	2.	—.
Pelli lavorate; cioè Bazzane e Vacchette, Sola, denominata "Groppa da Sola", procedenti dall'interno dell'Ossola, ed altre Terre cedute	per rubbo	—.	6.	9.
Pelli di Bestie Bovine con pelo, comprese quelle del Vallese	per rubbo	—.	5.	—.

Pelli di Vitello, e Montone affaitate procedenti dall'interno come sopra	per rubbo	–.	7.	–.
Con dichiarazione, che le Pelli, che partiranno da Milano con la fede del Sig. Vicario di Provvisione per le Confetterie del Lago Maggiore possano ritornare nello stesso numero, e qualità a Milano esenti.				
Carta in forma grande	in forma grande, per risma	–.	7.	–.
	in forma picciola	–.	3.	6.
	per Soma di Rubbi venti peso di Milano	1.	10.	–.
Vetri Pizzetti di Filo per libra d'oncie 12.		–.	1.	9.
Pesce salato	per rubbo	–.	6.	–.
Formaggi delle Valli d'Ossola e del Vallese, destinati, come sopra,	per cento libre grosse	2.	–.	–.
Assi di Noce, di, Rovere, Pobbia, e simili	per ogni cento Brazza	3.	–.	–.
Formaggi de' Svizzeri stagionati in dette Terre cedute del Lago Maggiore, e destinati come sopra,	per libre ottanta grosse	1.	–.	–.
Detti freschi, che non sieno di Transito per Acqua E non eccedendo il mezzo rubbo sarà esente.		–.	15.	–.
Assi, ed altri Legnami procedenti dal Paese degli Svizzeri, e lavorate in dette Terre, cedute del Lago Maggiore, se destinati come sopra,	per ogni cento Brazza	1.	–.	–.
Poncette, e Redondini, o sia Rame, Tarocchi, Refessi, e Travelli procedenti come sopra dal Paese degli Svizzeri	per cadauno	–.	–.	6.
Travi	per cadauno	–.	10.	–.
Castagne con gussa	per Moggia	–.	3.	6.
Castagne peste bianche	per Moggia	–.	6.	–.

Tele procedenti dalla via degli Svizzeri, ed imbiancate nelle Terre dell'Ossola, e del Lago Maggiore,	per ogni Soma di Rubbi 20 Peso di Milano	9.	—.	—.
--	---	----	----	----

Per le robe non specificate originarie manufatte o migliorate come sopra nelle terre del lago Maggiore e valli d'Ossola, si esigerà in proporzione alle espresse, e consimili di valore; ed il tutto s'intende a moneta di Milano.

*Capi, che si lasciano esenti per la città di Milano, e sua
provincia mediante però la cautela, ed obbligo
di riportare il ritorno, o sia certificato dell'in-
troduzione dal luogo della destinazione.*

Carbone, compresa la così detta Siepe, o incamisciatura d'Asse.
Legna da fuoco, compresi i borretti, quali non sono da opera.
Agnelli, e Capretti come pure i Vitelli di prima, e sconda sorta, compresi i
non eccedenti il peso di rubbi sei e mezzo di Piemonte.
Pesce fresco, Selvatici, ed altri simili comestibili.
Marmi, e Sarizzi ad uso della Fabbrica del Duomo di Milano; mediante il
Certificato de' Signori Fabbricieri della medesima, ed altro dell'in-
troduzione come sopra.

CRISTIANI

BOGINO.

*Di quello che debbono pagare all'Ufficio della Darsena
di Pavia i Paroni del Principato di Pavia,
e i forestieri per le consegne, o sia
Partenze da quella Darsena*

I paroni del principato suddetto per ciascheduna partenza pagano		—.	6.	—.
Alessandria	per ogni fondo	—.	13.	6.
Arona	per ogni fondo	—.	11.	—.

Bassignana	per ogni fondo	-.	11.	-.
Castelletto sopra il Ticino	per ogni fondo	-.	11.	-.
Cerano	per ogni fondo	-.	7.	-.
Casal Monferrato	per ogni fondo	-.	13.	6.
Cremona		-.	13.	6.
Casal Maggiore		-.	13.	6.
Corbola Veneziana, e Ferrarese		1.	5.	-.
Ferrara		1.	5.	-.
Gola Secca sopra il Ticino	per fondo	-.	11.	-.
Gera d'Adda	per ogni fondo	-.	13.	6.
Guastalla		1.	5.	-.
Hostaria		1.	5.	-.
Lago Maggiore	per ogni fondo	-.	11.	-.
Lodi	per ogni fondo	-.	13.	6.
Mantova		1.	5.	-.
Modena		1.	5.	-.
Motta Visconte	per ogni fondo	-.	6.	-.
Ollegio	per ogni fondo	-.	11.	-.
Olza Parmesana		1.	5.	-.
Pifarello		-.	6.	-.
Piacenza		-.	13.	6.
Sesto	per ogni fondo	-.	10.	-.
Svarza Parmesana		1.	5.	-.
Torino	per ogni fondo	-.	13.	6.
Turbigo	per ogni fondo	-.	11.	-.
Valenza	per ogni fondo	-.	11.	-.
Vigevano	per ogni fondo	-.	11.	-.
Viadana		1.	5.	-.
Venezia		1.	5.	-.

CRISTIANI

BOGINO.

PIENPOTERE DI SUA MAESTÀ
L'IMPERATRICE REGINA

NOS MARIA THERESIA Dei gratia Romanorum Imperatrix, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniaequae &c., Regina, ArchiDux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carinthiae, Mantuae, Parmae & Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wurtembergae, Superioris, ac Inferioris Silesiae, Princeps Sveviae, & Transylvaniae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superioris, & Inferioris Lusatiae, Comes Habsburgi, Flandriae, Tirolis, Ferretis, Kiburgi, Goritiae, Gradiscae, & Arthesiae; Comes Namurci, Domina Marchia Slavonicae; Portus Naonis, Salinarum, & Mechliniae &c., Lotharingiae, & Barri Dux, Magna Dux Haetruriae &c. Notum, Testatumque vigore praesentium facimus. Cum Nobis praecipuè curae, cordique sit, tum controversias, quae cum vicinis Principibus exoriri forsitan possent, quantum penès Nos est, praecavere, tum verò, si quae enatae jam sint, quo citius, eo melius amica via componere; id circo confisae plurimum solerti industriae, & prudentiae Viri Magnifici Fidelis, Nobis Dilecti, Beltrami Conte Cristiani, Dynastae Roverani, nostri Consilarii, Status Actualis Intimi, Magni Insubriae nostrae Cancellarii, nec non Supremi pro Cursu publico Delegati, Ducatusque nostri Mantuani Pro-prefecti, eundem plena facultate munire constituimus, sic, uti vigore praesentium munimus, ut cum Serenissimi, & Potentissimi Principis Domini Caroli Emanuelis Sardiniae Regis, Ducis Sabaudiae, & Principis Pedemontium ad id ipsum denominandis Ministris, aut denominando Ministro, plena pariter facultate munitis, aut munito, desuper nostro nomine conferre, & qua e re visa fuerint, concludere, ac signare aequè libere possit, ac valeat ac si Nosmet ipsae praefentes eadem perageremus, concluderemus, ac signaremus: Verbo Caesareo Regio, & Archiducali spondentes, Nos quaecunque praefatus noster Minister Plenipotentarius ita egerit, concluderit, acque signarit, rata, grata, acceptaque habituras, & Rati habitationis nostrae instrumenta intra tempus, prouti convenerit ea tradituras esse. In quorum fidem, majusque robur, praefentes Plenipotentiarum Tabulas, propria

manu subscripsimus. Sigilloque nostro pendente firmari jussimus.
Datum in Civitate nostra Viennae die 29. mensis Octobris anno
1750, Regnorum nostrorum undecimo.

MARIA THERESIA.

L. ❖ S.

*C. Comes ab Ulfelt
Ad mandatum Sacrae Caesareae
Regiaeque,
Majestatis proprium
Joh. Christophorus Bartenstein.*

PIENPOTERE DI SUA MAESTÀ
IL RE DI SARDEGNA.

CARLO EMANUELE per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato, di Aosta, di Chiabrese, di Genevese, e di Piacenza, Principe di Piemonte, e di Oneglia, Marchese d'Italia, di Saluzzo, di Susa, d'Ivrea, di Ceva, del Maro, di Oristano, e di Sezana, Conte di Moriana, di Geneva, di Nizza, di Tenda, d'Asti, d'Alessandria, di Goceano, di Romonte, di Novara, di Tortona, di Vigevano, e di Bobbio, Barone di Vaud, e di Faussigny, Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantassia, di Lumellina, e di Valsesia, Principe, e Vicario perpetuo del Sagro Romano Imperio in Italia &c.

A tutti quelli, che le presenti vedranno, salute.

Nella costante sincera disposizione, in cui siamo, di concorrere dal canto nostro a coltivare, e sempre più assodare la reciproca buona armonia tra Noi, e la Serenissima, e Potentissima Principessa, e Signora MARIA TERESA, imperatrice de' Romani, Regina di Ungheria, e di Boemia, Duchessa di Milano, ed a togliere perciò di mezzo le differenze insorte, che fossero potute, insorgere nell'avvenire fralle due Corti conseguenza delle Cessioni fatteci co' noti Trattati, avendo Noi a deputare un Ministro, che per parte

nostra si trovi autorizzato a trattare, concludere, e firmare tutto ciò, che verrà stimato convenevole; e proprio al giusto, e plausibile fine, che abbiamo in mira; quindi è, che sulla piena fiducia che riponiamo nella capacità, zelo, e sperienza del conte Giambatista Bogino di Migliandolo, e di Vinai, Nostro Ministro di Stato, e Primo Segretario di Guerra, di cui ci ha egli già date molte singolari riprove; lo abbiamo eletto, nominato, e deputato, come per le presenti lo eleggiamo, nominiamo, e deputiamo, per trattare, concludere, e firmare col Ministro, o Ministri che per parte della suddetta Imperatrice Regina si troveranno per quello medesimo effetto debitamente autorizzati, e muniti di legittimo Pienpotere, il Trattato, Convenzione, ed Articoli che stimeranno condurre al fine suddetto; conferendogli tutta la facoltà, e potere, che per ciò si richiede; promettendo di avere per grato, valido, e fermo tutto ciò, che esso Conte Bogino in virtù delle presenti avrà concluso, e firmato, e di farne eziandio spedire la Nostra Ratificanza fra quel termine, che sarà fissato. In fede di che tutto abbiamo firmato le presenti di nostra propria mano, fatto controsegnare dal Cavaliere Commendatore Don Giuseppe Osorio Nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari esterni, ed alle medesime fatto apporre l'ordinario Nostro Sigillo. Data a Torino li nove del Mese di Settembre, l'Anno del Signore mille settecento cinquantuno, e del nostro Regno il vigesimo secondo.

C. EMANUELE

L.  S.

Osorio.